



COMUNE DI PALERMO

Ufficio di Staff del Segretario Generale

Piazza Pretoria n. 1 Palermo
Tel: 091/7402305 – fax: 091/7402478
e-mail: segretariogenerale@comune.palermo.it

Palermo 08/02/2016 - Prot. n. 98653/USG

Responsabile del procedimento: Funz. amm.vo Dott.ssa M.C. Scalia

e-mail: m.c.scalia@comune.palermo.it

Visto: il Funz. amm.vo Dott.ssa M.C. Orlando

OGGETTO: Riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

E mail

Ai Sigg. Dirigenti

e. p.c.

Al Sig. Sindaco

Al Sig. Presidente del Consiglio
Comunale

Ai Sigg. Assessori Comunali

Al Collegio dei Revisori dei conti

Con riferimento all'argomento in epigrafe, si sottopone all'attenzione delle SS.LL. quanto deliberato dalla Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione Siciliana con la pronuncia n. 18/2016/PAR del 13 gennaio u.s., in esito ad una richiesta di parere formulata al riguardo dal Sig. Sindaco del Comune di Palermo.

Il Collegio siciliano è stato invitato ad esprimersi, tra l'altro, in ordine alla possibilità per l'Ente di procedere, conformemente ai principi di tutela stabiliti dall'art. 163 del D. Lgs 267/2000, (come sostituito dall'art. 74 del D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dal D. Lgs 10 agosto 2014, n. 126), al pagamento dei debiti fuori bilancio, ivi incluso quello di cui alla lett. a), comma 1, dell'art. 194 TUEL durante le fasi di esercizio provvisorio e/o gestione provvisoria¹.

Al riguardo la Corte, nel reputare, per effetto delle disposizioni contenute nel novellato art. 163 cit., *“risolta legislativamente in senso favorevole all'ammissibilità di disporre pagamenti per le obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi durante l'esercizio provvisorio”*, modificando il suo precedente orientamento, ha ammesso la legittimità del procedimento preordinato al riconoscimento di un debito fuori bilancio, in tutti i casi di cui all'art. 194 TUEL, sia pure nella fase dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria.

Quanto, invece, alla possibilità per l'Ente, ancorché in presenza di specifici stanziamenti destinati al pagamento dei debiti derivanti da sentenze esecutive, di procedere con determinazione dirigenziale alla liquidazione e pagamento del debito *“in fase antecedente all'adozione dell'atto di riconoscimento della legittimità da parte dell'organo consiliare dello specifico debito”*, la **Corte ha**

¹ Con deliberazione n 189/2014/PAR la Corte (Sezione di controllo per la Regione siciliana) aveva negato la possibilità di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, in assenza della previa approvazione del bilancio di previsione.

ribadito quanto già affermato al riguardo, nelle precedenti deliberazioni², in merito alla necessità che il pagamento avvenga *“in conseguenza di una preventiva e tempestiva deliberazione consiliare finalizzata, in particolare, a ricondurre l’obbligazione nell’ambito della contabilità dell’ente, ad individuarne le risorse per farvi fronte, ad accertare la riconducibilità del debito alla fattispecie tassativamente individuata dalla legge, anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità.*

Sicché, il preventivo riconoscimento del debito da parte dell’Organo consiliare, peraltro disposto espressamente dall’art. 194 del TUEL, si pone come momento imprescindibile anche nell’ipotesi di debiti derivanti da sentenza esecutiva *“per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità per via del provvedimento giudiziario a monte, che accertando il diritto di credito del terzo, rende agevole la riconduzione al sistema di bilancio di un fenomeno di rilevanza maturato all’esterno di esso. [...] Anche in questi casi, infatti, l’avvio del procedimento di spesa, ex art 183 e ss del TUEL postula, comunque, già sul piano logico, una positiva valutazione dell’Organo consiliare sulla sussistenza di presupposti di riconoscibilità, sulle cause ed eventuali responsabilità connesse, nonché sulle eventuali misure da adottarsi in relazione all’oggetto di soccombenza giudiziaria Inoltre [...] l’attività esecutiva affidata ai dirigenti costituisce un momento necessariamente successivo e, quindi, conseguente alla decisione dell’Organo cui per legge è intestata la responsabilità politica dell’azione amministrativa, diversamente ne risulterebbe sovvertita la fondamentale distinzione tra attività di indirizzo politico ed attività gestionale.”*

Appare utile, al riguardo, fare altresì menzione di quanto osservato dalla Corte - Sezione di Controllo per la Regione Sicilia - nella deliberazione n. 387/15, all’oggetto *“Controllo finanziario degli enti locali – Rendiconto 2012 e Rendiconto 2013 – ai sensi dell’art. 148 bis del Tuel”*, ove, con specifico riferimento alla questione in argomento, ha avuto modo di ulteriormente chiarire che, anche con riferimento ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, il consolidato orientamento della Sezione, in conformità alla restante giurisprudenza, ha posto particolare attenzione sull’imprescindibile attività valutativa da parte dell’organo consiliare, sì da non ammettere alcuna possibilità di interposizione, sia pur in via di urgenza, da parte di altri organi.

E’ stato precisato che le esigenze di celerità devono essere soddisfatte attraverso una tempestiva **convocazione dell’organo consiliare, al fine di impedire la maturazione di oneri ulteriori e di adottare le necessarie misure di riequilibrio.**

La soluzione appena prospettata appare, altresì, in linea con i nuovi parametri di deficitarietà strutturale, di cui al D.M. 18 febbraio 2013, che, non prendendo più a riferimento la consistenza di “debiti formati” nel corso dell’esercizio di riferimento, ma quella di “debiti riconosciuti”, valorizzano *“il momento formale della riconduzione della passività al sistema di bilancio dell’ente da parte dell’organo consiliare e il rispetto della scansione procedimentale delineata dal legislatore”*.

Resta inteso, pertanto, che gli eventuali maggiori oneri scaturenti dalla tardiva adozione del provvedimento di legittimità di riconoscimento del debito fuori bilancio andranno ascritti al soggetto cui può imputarsi la causa del ritardo, con conseguente responsabilità anche di tipo patrimoniale.

Al riguardo, la Corte, in linea con la restante giurisprudenza, ha affermato che **“i 120 giorni di tempo dalla notifica del titolo esecutivo previsti ai fini dell’avvio di pignoramenti nei confronti della P.A., costituiscono un termine ragionevole anche per consentire all’ente di adottare i provvedimenti idonei al ripristino degli equilibri.”**

E, pertanto, le funzioni dirigenziali in indirizzo - una volta ricevuta la notifica della sentenza di condanna - sono tenute ad attivarsi con massima tempestività per la predisposizione delle proposte deliberative preordinate al riconoscimento della legittimità dei debiti in argomento, onde consentire all’organo consiliare di deliberare - affinché il relativo pagamento avvenga entro il predetto termine

² In particolare si veda la deliberazione 80/2015/PAR.

di 120 giorni - previa acquisizione dei prescritti pareri di regolarità contabile e del collegio dei Revisori dei Conti (da rendersi anch'essi con ogni consentita celerità).

Quanto sopra si rappresenta ad integrazione e parziale modifica di quanto già argomentato con le precedenti circolari/direttive prot. n. 1004405/USG del 11/12/2014 e prot. n.43357/USG del 20/01/2015.

Distinti saluti

***Il Segretario Generale
Fabrizio Dall'Acqua***